

**Conferenza Interparlamentare
per la Politica estera e di Sicurezza comune (PESC)
e la Politica di Sicurezza e di Difesa comune (PSDC)**

Senato della Repubblica, 5 - 7 novembre 2014

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PER LA
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI
SICUREZZA E DIFESA COMUNE**

PREAMBOLO

La Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), qui di seguito denominata la “Conferenza interparlamentare”(CIP - PESC/PSDC),

visto il protocollo 1 del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea,

viste le decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea (UE) alle riunioni di Bruxelles il 4-5 aprile 2011 e di Varsavia il 20-21 aprile 2012, che istituiscono una Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC),

aderendo alle raccomandazioni della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti formulate in occasione della riunione di Varsavia ad aprile 2012, secondo cui la Conferenza stessa avrebbe rivisto le disposizioni inerenti alla Conferenza interparlamentare a due anni dalla prima riunione di quest’ultima,

la Conferenza interparlamentare è istituita nello spirito del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE, qui di seguito denominati “Parlamenti nazionali”, e del Parlamento europeo, in virtù del Trattato di Lisbona, e in particolare nel contesto della cooperazione interparlamentare, conformemente al Protocollo (1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’UE,

la Conferenza interparlamentare fa parte delle attività della dimensione parlamentare della Presidenza del Consiglio dell’UE, svolte dal Parlamento nazionale dello Stato membro dell’UE che esercita la Presidenza del Consiglio dell’UE, qui di seguito denominati rispettivamente “Parlamento della Presidenza” e “Stato membro della Presidenza”,

ha adottato il presente Regolamento alla prima riunione della Conferenza, a Cipro, il 9-10 settembre 2012.

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

- 1.1. La Conferenza interparlamentare fornisce un quadro per lo scambio di informazioni e di migliori prassi nel settore della PESC e della PSDC, per permettere ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo di essere pienamente informati nell’espletamento dei rispettivi ruoli in questa sfera politica.
- 1.2. La Conferenza interparlamentare discute di questioni inerenti alla Politica estera e di sicurezza comune e alla Politica di sicurezza e difesa comune.
- 1.3 La Conferenza interparlamentare sostituisce la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri (COFACC) e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa (CODACC). Tenuto conto dei temi

affrontati dalla Conferenza, i Parlamenti decidono liberamente e autonomamente della composizione delle rispettive delegazioni.

- 1.4 La Conferenza interparlamentare, conformemente alle procedure di cui all'articolo 7, adotta conclusioni in merito a questioni relative alla PESC e alla PSDC dell'UE. Le conclusioni non vincolano i Parlamenti nazionali né il Parlamento europeo e non ne condizionano la posizione.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

2.1. Membri

- a) La Conferenza interparlamentare si compone delle delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e del Parlamento europeo. I Parlamenti nazionali sono rappresentati da sei (6) membri per ciascun parlamento. Nel caso dei Parlamenti nazionali bicamerali, il numero dei membri delle delegazioni è ripartito in base a un accordo interno.
- b) Il Parlamento europeo è rappresentato da sedici (16) membri del Parlamento europeo.

2.2. Osservatori

- a) I Parlamenti nazionali dei Paesi candidati all'adesione all'UE e di ciascuno degli Stati europei membri della NATO, esclusi quelli di cui all'articolo 2.1., possono essere rappresentati da una delegazione di quattro (4) osservatori ciascuna.

2.3. Alto Rappresentante, ospiti speciali ed esperti

- a) L'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea è invitato alle riunioni della Conferenza interparlamentare per illustrare e discutere le priorità e le strategie dell'UE nel settore della PESC e della PSDC.

2.4. Pubblicità delle riunioni

Le riunioni della Conferenza interparlamentare sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito.

ARTICOLO 3 - RUOLO DELLA PRESIDENZA E ORGANIZZAZIONE

- 3.1. La Conferenza interparlamentare si riunisce una volta ogni sei mesi nel Paese del Parlamento della Presidenza o nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Il Parlamento della Presidenza decide al riguardo. Sono convocate riunioni straordinarie qualora lo si ritenga necessario o urgente.
- 3.2. La Conferenza interparlamentare è presieduta dal Parlamento della Presidenza, di concerto con il Parlamento europeo.
- 3.3. All'inizio di ciascuna sessione, il Parlamento della Presidenza propone un programma per la sessione, indica l'ordine e la durata degli interventi che, in ogni caso, non possono superare i tre (3) minuti ciascuno.

ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DELLE RIUNIONI

4.1. Ordine del giorno

- a) L'ordine del giorno di ciascuna riunione include questioni inerenti alla PESC e alla PSDC, in linea con il mandato e il ruolo della Conferenza interparlamentare.
- b) Un progetto di ordine del giorno è comunicato a tutti i Parlamenti con un minimo di otto (8) settimane di anticipo rispetto a ciascuna riunione.

4.2. Altri documenti

Prima di ciascuna riunione, le delegazioni possono inviare al Segretariato del Parlamento della Presidenza documenti relativi ai punti all'ordine del giorno. Il Parlamento della Presidenza può anch'esso elaborare documenti di lavoro per la Conferenza interparlamentare.

ARTICOLO 5 - LINGUE

- 5.1. Le lingue di lavoro della Conferenza interparlamentare sono l'inglese e il francese. Il Parlamento ospitante garantisce l'interpretazione simultanea da e verso tali lingue, nonché da e verso la lingua dello Stato membro della Presidenza.
- 5.2. L'interpretazione simultanea verso altre lingue può essere assicurata se tecnicamente possibile; i relativi costi saranno a carico delle rispettive delegazioni nazionali.
- 5.3. I documenti della Conferenza interparlamentare sono trasmessi ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo in inglese e in francese.

ARTICOLO 6 - SEGRETARIATO

- 6.1. Il Segretariato della Conferenza interparlamentare è curato dal Parlamento della Presidenza, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e con i Parlamenti della Presidenza precedente e della Presidenza successiva.
- 6.2. Il Segretariato assiste il Parlamento della Presidenza nell'elaborazione dei documenti di ogni riunione e nella loro trasmissione ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

ARTICOLO 7 - CONCLUSIONI

- 7.1. La Conferenza interparlamentare può adottare per consenso conclusioni non vincolanti su questioni inerenti alla PESC e alla PSDC relative all'ordine del giorno della Conferenza interparlamentare.
- 7.2. Il Parlamento della Presidenza redige il progetto di conclusioni della Conferenza interparlamentare in inglese e in francese e lo trasmette alle delegazioni dei Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo nel corso della riunione, con ragionevole anticipo rispetto all'adozione per consentire la presentazione e l'esame di eventuali emendamenti.
- 7.3. Dopo l'adozione delle conclusioni, il Parlamento della Presidenza trasmette per informazione i testi definitivi in inglese e in francese - entrambi facenti fede - a tutte le delegazioni, ai Presidenti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, ai Presidenti del Consiglio e della Commissione e all'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

ARTICOLO 8 - REGOLAMENTO

- 8.1. I Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo possono presentare proposte di emendamento al presente Regolamento. Gli emendamenti sono presentati per iscritto a tutti i Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo almeno un mese prima delle riunioni della Conferenza interparlamentare.
- 8.2. Su tutti gli emendamenti al Regolamento, presentati dalle delegazioni dei Parlamenti nazionali e dal Parlamento



europeo, si decide per consenso; essi devono essere conformi al quadro fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

9. La Conferenza interparlamentare può nominare una commissione di revisione *ad hoc* che, a diciotto (18) mesi dalla prima riunione della Conferenza interparlamentare, valuti il funzionamento della stessa e formuli raccomandazioni in merito che saranno sottoposte alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea.